

2. I soggetti da assumere obbligatoriamente

Per assolvere all'obbligo, le aziende devono assumere i disabili e le categorie protette (ex art. 18, Legge n. 68/99) iscritti nello specifico elenco tenuto dagli uffici competenti delle province. E' importante ricordare che l'assunzione di lavoratori non iscritti negli elenchi non dà luogo all'assolvimento dell'obbligo.

2.1 I disabili

L'art. 1, Legge n. 68/99 e l'art. 1, D.P.R. n. 333/2000 definiscono i soggetti beneficiari delle tutele della norma.

Essi sono:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone titolari dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 per infermità o difetti fisici o mentali che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo (novità introdotta dal D.Lgs. n. 151/2015);
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti colpite da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo da entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- persone sordomute colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78 e successive modificazioni;
- divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro. In questo caso è richiesta una percentuale di invalidità almeno pari al 60%;
- i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro purchè la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 60%, ovvero superiore al 45% se trattasi di disabilità psichiche.

Da segnalare che, dal 25 giugno 2015, è possibile computare anche i lavoratori disabili in somministrazione purché abbiano un contratto di durata non inferiore a 12 mesi.

I soggetti di cui al precedente elenco devono aver compiuto i 16 anni di età e non devono aver raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per quello privato.

2.1.1 Iscrizione alle liste

I soggetti elencati che risultino disoccupati e che aspirino a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si devono iscrivere nello specifico elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trovi la loro residenza ovvero nell'elenco di un altro servizio del territorio

dello Stato previa cancellazione dall'elenco in cui erano precedentemente iscritti (art. 8, c. 1, Legge n. 68/99).

In un'apposita scheda vengono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado delle minorazioni, ciò al fine di favorire quanto più possibile l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

La graduatoria è unica (è costituita cioè da un unico elenco di tutti coloro che aspirano a trovare occupazione) e viene formata sulla base dei criteri forniti dalla Regione e dall'atto di indirizzo contenuto nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

Hanno diritto all'iscrizione alle liste anche i cittadini extracomunitari che abbiano titolo ad accedere al lavoro subordinato. Tale principio è stato sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 454 del 16 dicembre 1998, e ripreso poi nella circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 2 febbraio 1999.

2.1.2 Cancellazione dalle liste

Perde il diritto all'indennità di disoccupazione e viene cancellato dalle liste per un periodo di 6 mesi il disabile che, senza giustificato motivo per due volte consecutive, non risponde alla chiamata o rifiuta un'occupazione (purché corrispondente ai suoi requisiti professionali e alla disponibilità dichiarata - art. 10, c. 6, Legge n. 68/99).

2.2 Le altre categorie protette

L'art. 18, c. 2, Legge n. 68/99 e l'art. 1, c. 2, D.P.R. n. 333/2000 individuano ulteriori soggetti tutelati dalla norma:

- gli orfani e il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- i figli e il coniuge di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- i profughi italiani rimpatriati;
- familiari delle vittime di terrorismo o della criminalità organizzata.

A tal fine si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni se studenti di scuola media superiore ovvero 26 anni se studenti universitari.

2.3 I centralinisti telefonici non vedenti

2.3.1 Soggetti tutelati

La Legge n. 113/1985 prevede una disciplina specifica per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti che si innesta in quella dettata, in via generale, dalla Legge n. 68/99. Per non vedenti si intendono le persone affette da cecità in modo assoluto o con residuo visivo in entrambi gli occhi, anche con correzione, non superiore al 10% (art. 1, c. 2, Legge n. 68/99).

A partire dal 24 settembre 2015, con l'entrata in vigore del Decreto 151 del Jobs Act, è stato soppresso l'albo dei centralinisti non vedenti, tenuto in precedenza dalle Direzioni Regionali del Lavoro, per questo motivo i lavoratori in questione possono fruire del collocamento mirato iscrivendosi negli elenchi tenuti dai servizi competenti per il collocamento obbligatorio dei disabili.

2.3.2 Soggetti obbligati e adempimenti

Per i datori di lavoro privati, l'obbligo vale per ogni centralino, purché disponga di almeno 5 linee urbane.

Il datore di lavoro, qualora proceda all'installazione o alla trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione, è tenuto a darne comunicazione al Servizio della Provincia entro 60 giorni, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro disponibili (art. 5, c. 2, Legge n. 113/1985).

Sempre entro 60 giorni il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso il servizio competente. In caso di mancata richiesta entro il termine prescritto gli uffici invitano l'azienda ad adempiere entro 30 giorni. Qualora la stessa non provveda, il servizio competente procede all'avviamento del centralinista in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale del collocamento (art. 6, cc. 1-2, Legge n. 113/1985).

L'obbligo comunicazionale sopra richiamato grava anche sulla compagnia telefonica che ha installato gli impianti e che è tenuta a confermare l'operazione avvenuta e le caratteristiche delle apparecchiature (art. 5, c. 3, Legge n. 113/1985).

In passato l'obbligo gravava solo su Telecom, in quanto detentrica del monopolio: ora, invece, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, lo stesso obbligo è stato esteso anche agli altri gestori telefonici (si veda lettera circolare Ministero del Lavoro 28 maggio 2001).

Nel caso di centralino con un solo "posto lavoro" il datore di lavoro è tenuto a riservarlo al non vedente; se invece il centralino ha più "posti lavoro", il 51% di questi ultimi deve essere riservato ai centralinisti non vedenti.

Lo schema da seguire è il seguente:

- centralino con 1 posto lavoro: 1 non vedente;
- centralino con 2 posti lavoro: 1 non vedente;
- centralino con 3 posti lavoro: 2 non vedenti;
- centralino con 4 posti lavoro: 2 non vedenti.

I datori di lavoro privati che non comunicano entro 60 giorni ai servizi competenti l'avvenuta installazione o trasformazione del centralino sono soggetti a una sanzione amministrativa da 128,82 euro a 2.576,18 euro.

I datori di lavoro non adempienti all'obbligo occupazionale sono, invece, tenuti al pagamento di una somma che può variare da un minimo di 25,73 euro a un massimo di 102,73 euro per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato non coperto.